

ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI BRITTOLI

Provincia di Pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 26</p> <p>Del 29/11/2013</p>	<p>OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione aliquote per l'anno 2013.-</p>
------------------------------------	---

L'anno duemilatredecim il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11.10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

N.	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	VELLUTO DOMENICO - SINDACO	X	
2	DI PERSIO RINALDO	X	
3	DI SANO DINO	X	
4	DI PERSIO NICOLA ODORISIO		X
5	MARIANI ARMANDO	X	
6	DI PAOLO CLAUDIO	X	
7	MARINELLI RAFFAELE	X	
Assegnati n. 7 in carica n. 7		6	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Piergiorgio Di Lorenzo.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Velluto Domenico, Sindaco, il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” – c.d. decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU, prevedendo in particolare:

- l'anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- l'estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0.76 per cento e che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell'art. 58 e le lett. d), e) e h) del primo comma dell'art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in ordine alla detrazione per l'abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote ridotte per le abitazioni assimilate all'abitazione principale – ridisciplinate dal D.L. n. 201/2011 – nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati;

PRESO ATTO che le uniche fattispecie assimilabili all'abitazione principale sono l'unità immobiliare assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a condizione che il coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore di un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione ubicata sul territorio del medesimo comune ove è ubicata l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge (spettante ex lege) e l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, se deliberato dal Consiglio Comunale;

SENTITA E CONDIVISA la proposta del Sindaco di non apportare variazioni alle aliquote di base stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 12.09.1991;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di determinare le aliquote IMU per l'anno **2013** così come di seguito specificato:
 - Aliquota base dello **0,76%**;
 - Aliquota ridotta allo **0,40%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
2. di dare atto che il Comune di Brittoli è classificato Comune montano;
3. di rimandare, per le assimilazioni agli immobili adibiti ad abitazione principale, a quanto disposto dall'art. 10 del regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 18 del 28/9/2012;
4. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

5. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;
5. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLE DETERMINAZIONI DEI
RESPONSABILI DI SERVIZIO E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 23/11/2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Di Lorenzo F.F.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 23/11/2013

Il Responsabile del servizio finanziario F.F.

F.to Di Lorenzo.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Di Lorenzo Piergiorgio

Il Presidente
F.to Dr. Velluto Domenico

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

- E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 04/12/2013



Il Segretario Comunale
Di Lorenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

- E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li

Timbro

Il Responsabile del servizio